

ECC.MO TRIBUNALE DI CATANIA**SEZIONE LAVORO****Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

con contestuale istanza per la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Per la sig.ra **VITA LIDIA**, nata in Agrigento il 7.4.1976, residente in Favara (Ag) nella via Campania n. 46, C.F. VTI LDI 76D47 A089 Z, elettivamente domiciliata in Favara nella via Roma n. 58 presso lo studio dell'Avv. Rosalinda Bellomo (CF. BLLRL77A50A089G) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, la quale chiede di ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi: fax 092232189, pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it

CONTRO

-MIUR- Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca (CF. 80185250588), in persona del Ministro p.t. con sede in Roma (00153) V.le Trastevere n. 76/A;

-USR-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore (C.F. 80018500829), con sede in Palermo (90146), Via Fattori n. 60;

-USR Sicilia- Ufficio VII Ambito Territoriale di CATANIA, c.f. 80008730873 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catania (95131) , Via P. Mascagni n.52;

-USR Sicilia- Ufficio V- AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO, in persona del Dirigente pro tempore, (CF. 80004660843) con sede in Agrigento (92100) V.le Leonardo Da Vinci n. 2;

-USR Sicilia- Ufficio VI- AMBITO TERRITORIALE DI CALTANISSETTA E ENNA-, in persona del Dirigente pro tempore, (CF. 92037830855), con sede in Caltanissetta (93100) Via Nino Martoglio n.1;

Tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in persona del legale rappresentante p.t. (95127) Via Vecchia Ognina 149

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



per la declaratoria

- del diritto al trasferimento interprovinciale scuola primaria, della ricorrente a far data dall'a.s. 2016/17 presso l'ambito Sicilia 0001, Sicilia 0002, Sicilia 0003, Sicilia 0004;
- del diritto al trasferimento interprovinciale scuola primaria, della ricorrente a far data dall'a.s. 2020/21 presso la provincia di Agrigento o, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda;
- del diritto al trasferimento interprovinciale scuola dell'infanzia, della ricorrente a far data dall'a.s. 2021/22 presso la provincia di Agrigento o, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda.

PREVIO ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE

- del provvedimento avente ad oggetto la pubblicazione del bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola primaria per l'ambito territoriale della provincia di Agrigento e di Caltanissetta a.s. 2016/2017;
- dei provvedimenti conclusivi della procedura di mobilità nazionale straordinaria a.s. 2016/17 di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016, e della nota ministeriale di pari data avente ad oggetto la trasmissione della predetta ordinanza, con accertamento della inefficacia o nullità del CCNI concernente la mobilità nella parte in cui differenzia la mobilità per gli idonei al concorso 2012;
- del provvedimento avente ad oggetto la pubblicazione del bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola primaria per l'ambito territoriale della provincia di Agrigento e di Caltanissetta a.s. 2020/2021 di cui all'O.M. del 23.03.2020;
- del provvedimento avente ad oggetto la pubblicazione del bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola dell'infanzia per l'ambito territoriale della provincia di Agrigento e di Caltanissetta a.s. 2021/2022 di cui all'O.M. del 29.03.2021;

Avv. Rosalinda Bellomo
 Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
 Tel/Fax 092232189
 Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



IN FATTO ED IN DIRITTO

La sig.ra Vita Lidia è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con il dirigente dell'USR per la Lombardia in data 1.09.2011 nell'area professionale del personale docente con la qualifica funzionale di docente di scuola primaria con decorrenza giuridica dal 01.09.2011 (Cfr. Contratto di assunzione a tempo indeterminato Vita, doc. all.to n.1)

La ricorrente, inizialmente, veniva assegnata presso la scuola primaria I.C.S. "G. Cavalcanti di San Giuliano Milanese e, successivamente, nella qualità di insegnante di scuola dell'infanzia, a seguito di accoglimento della domanda di mobilità professionale, presso l'istituto comprensivo "A. MALERBA" di Catania (Attestazione di servizio I.C. A. Malerba Catania Doc. all.to n. 2).

Nel 2016, dopo un lungo periodo di permanenza fuori dalla provincia di residenza, la sig.ra Vita, al fine di ricongiungersi con la propria famiglia, partecipava alle operazioni di mobilità interprovinciale straordinaria ed alla procedura di mobilità professionale indette per l'a.s. 2016/2017 su tutti i posti vacanti e disponibili in tutto il territorio nazionale, invocando il trasferimento negli ambiti 0001, 0002, 0003, 0004 della Sicilia (Cfr. Domanda trasferimento interprovinciale per la scuola primaria 2016/17 Vita, Doc. all.to n. 3; Lettera di notifica trasferimento interprovinciale 2016/17 Vita, Doc. all.to n. 4).

Le procedure di mobilità indette per l'a.s. 2016/17 sono state disciplinate dalla Legge n. 107/2015, art. 1, comma 108, nonché dal C.C.N.I. dell'8.04.2016 e dall'O.M. n. 241/16 di pari data.

Le disposizioni normative richiamate hanno introdotto una nuova modalità di reclutamento per i docenti idonei al concorso a cattedra del 2012 e per i docenti inseriti in GAE ed, al contempo, al fine di garantire il diritto alla mobilità ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, hanno indetto una procedura di mobilità straordinaria suddivisa in diverse fasi.

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



Nel caso *de quo*, l'odierna ricorrente, quale docente assunta entro l'a.s. 2014/2015, ha partecipato alla fase B1 delle operazioni di mobilità, che riguardava i docenti già in ruolo prima del piano assunzionale previsto dalla Buona Scuola.

Precisamente, le operazioni di mobilità disciplinate dalla L. 107/15 (c.d. buona scuola) avrebbero dovuto svolgersi secondo un preciso ordine: in una prima fase si doveva procedere alla mobilità interprovinciale per i docenti assunti ante 2014/15 e solo in seguito si sarebbe dovuto dar luogo alla mobilità dei docenti assunti ex L.107/15 in ruolo nell'a.s. 2015/16 sugli eventuali posti residui.

Tuttavia, nonostante all'odierna ricorrente venisse riconosciuto il punteggio di 74+6 di ricongiungimento al genitore (Cfr. Lettera di notifica trasferimento interprovinciale 2016/17 Vita, Doc. all.to n. 4), la domanda di mobilità non veniva accolta a causa dell'illegittimo operato del **MIUR che, in violazione del dettato normativo di cui alla legge 107/2015 sopra richiamato, illegittimamente con l'ordinanza n. 241 dell'08.4.2016 e con il CCNI di pari data, non ha messo a disposizione della ricorrente, quale docente assunta ante 2014/15, le sedi già assegnate in via provvisoria per l'a.s. 2015/16 ai docenti idonei al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente indetto il 24 settembre 2012 come previsto dall'art. 1 co. 108 L. 107/2015.**

Tanto premesso, al fine di fornire al giudicante una chiara visione della vicenda, necessita soffermarsi seppur brevemente, sui motivi che hanno determinato il mancato accoglimento della mobilità interprovinciale straordinaria presentata per l' a.s. 2016/2017 e della domanda di mobilità interprovinciale presentata per l'a.s. 2020/21 dalla ricorrente.

1.MOBILITA' DEI DOCENTI IMMESSI A RUOLO ANTE 2014/15 E ASSUNZIONE DOCENTI PROVENIENTI DA GRADUATORIE DI MERITO CONCORSO 2012 AI SENSI DELLA L. 107/2015

In via preliminare, si precisa che la L. 107/2015 ha previsto un piano straordinario di assunzioni, suddiviso in diverse fasi, rivolto a tutti gli idonei del concorso a cattedra del

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



2012 e a tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE) creando a tal uopo il c.d. **organico di potenziamento**, composto da ben 48.794 nuove cattedre.

Al contempo, al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità dei docenti già immessi in ruolo l'**art.1, comma 108**, della legge 107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 "un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015".

Nello specifico, il citato comma 108 statuisce che "tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale (...) per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b) assunti ai sensi del comma 98, lettere b) c)". I soggetti di cui al comma **96, lettera b)** sono i docenti assunti con il piano straordinario, nelle fasi B e C e provenienti dalle graduatorie ad esaurimento. Precisamente la Fase B, ha riguardato docenti assunti in deroga alle regole dell'art. 399 T.U., attingendo da concorso per titoli ed esami bandito con D.M. n.82/12 e da GAE, su posti vacanti in organico di diritto e la Fase C, ha riguardato ancora docenti assunti in deroga alle regole dell'art.399 T.U., attingendo dal concorso per titoli ed esami bandito con D.M. n.82/12 e da GAE, sui posti destinati al potenziamento dell'offerta formativa di ogni scuola di cui alla tabella 1 allegata alla legge.

Dunque, il legislatore con L. 107/15 ha previsto che i docenti già assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, come l'attuale ricorrente, avrebbero dovuto potere chiedere la mobilità anche sui posti **provvisoriamente** assegnati ai docenti assunti in virtù della stessa legge.

Nonostante il dettato legislativo sopra richiamato ed in violazione ad esso, il CCNI dell'8 aprile 2016, concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, ha inopinatamente sancito che i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2015/16 possano concorrere ai fini della mobilità solo per i posti non provvisoriamente assegnati ai docenti risultati idonei alle Graduatorie di Merito del Concorso 2012.

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



L'art 6 del CCNI dell'8.04.2016 prevede quattro diverse fase delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.

Precisamente:

FASE A (articolata in tre sotto fasi).

- 1)trasferimenti in ambito comunale dei docenti assunti entro il 2014-15;
- 2)trasferimenti tra comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014-15;
- 3)passaggio di cattedra e di ruolo nell'ambito della provincia di attuale titolarità.

FASE B (articolata in tre sotto fasi)

- 1)trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-15;
- 2)passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-15;
- 3)trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-16 in fase B e C provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012. **Questi ultimi, hanno potuto presentare domanda di trasferimento nell'ambito provinciale di assegnazione della sede provvisoria, ove sono stati preventivamente accantonati i relativi posti in violazione del dettato normativo.**

FASE C

Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C proveniente dalle GAE (questi docenti, invece, potevano partecipare alla mobilità interprovinciale su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali.)

FASE D

Trasferimenti dei docenti assunti nell'a.s 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso.

Con particolare riferimento alla **FASE B1**, fase alla quale ha partecipato la sig.ra Vita, l'art. 6 del CCNI dell'8.04.2016 statuisce che *"Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito;*

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia."

Relativamente alle sedi disponibili per la mobilità, l'art. 8 comma 9 del CCNI 2016 prevede inoltre che *"9. Ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A dell'art 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di Merito".*

L'art. 2 del CCNI dell'8.04.2016 – destinatari - prevede infine che *"i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti previsti dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria".*

Inoltre, con l'O. M. n. 241 dell'8.04.2016, avente ad oggetto la disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, il MIUR ha altresì sancito all'art 9 commi 9 e 10, che *"9. Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare **in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo**, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province. 10. Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali."*

Ancora più precisamente l'art. 9 dell'O.M. ai co. 16 e 17 specifica *"16. Il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell' art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell' assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle provincia di attuale nomina, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza. 17. Il personale del comma 96 dell' art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai*

Avv. Rosalinda Bellomo

Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)

Tel/Fax 092232189

Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M."

Dunque, dalla lettura delle disposizioni normative richiamate, in deroga al dettato della L. 107/2015, emerge che il personale già assunto entro il 2014/2015 ha potuto fare istanza di mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale unicamente sui posti non assegnati in via provvisoria ai candidati assunti ex lege 107/2015 provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, mentre questi ultimi hanno potuto presentare domanda di mobilità su base provinciale, nell'ambito della provincia di assegnazione provvisoria, con conseguente grave violazione non solo dell'ordine di priorità previsto dal legislatore con L 107/15, ma anche del principio *prior in tempore potior in iure*, in quanto il Miur ha sottratto al piano straordinario di mobilità, originariamente previsto per favorire il rientro dei docenti assunti entro il 2014/15, i posti assegnati "in via provvisoria" ai soggetti successivamente assunti ex lege n. 107/2015.

2. ILLEGITTIMO ACCANTONAMENTO DEI POSTI

Come già anticipato, il CCNI e l'OM del 8.4.2016 **violano** l'art. 1, co.108 della L. 107/2015 che riconosce ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 una priorità assoluta di scelta delle sedi di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, con conseguente impossibilità di **accantonare parte di questi a favore di docenti non ancora assunti in via definitiva ex L. n. 107/2015 in quanto sottoposti a periodo di prova e assegnatari di un posto solo in via provvisoria.**

Infatti il legislatore al comma 108 fa espresso riferimento a *"tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi dell'art.98 lettere b) e c)";* pertanto è evidente l'intento del

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



legislatore di salvaguardare il diritto alla scelta della sede di servizio dei docenti assunti in via definitiva prima dell'entrata in vigore della l. 107/2015, riservando ai soggetti successivamente assunti ex lege n. 107 i soli posti residuati in esito alle procedure di mobilità.

Ne consegue che la ricorrente, pur essendo stata assunta entro l'a.s. 2014/2015, non ha potuto partecipare alle operazioni di mobilità sui nuovi posti vacanti di potenziamento, così come previsto dal legislatore del 2015, poiché questi, si ripete, sono stati accantonati per l'assegnazione della sede definitiva ai soggetti idonei al concorso del 2012 neoassunti provvisoriamente ex lege n. 107, che non avevano ancora nemmeno svolto l'anno di prova!!

Sul punto è doveroso precisare che l'Ecc.mo Tribunale adito in una vicenda analoga a quella oggetto del presente giudizio (cfr. Sentenza n. 176/2022 del 19.01.2022, doc. all.to n. 5) ha affermato che “...la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 appare irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti, e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).

La riserva in favore degli idonei del concorso 2012, inoltre, non trova fondamento nella L. n. 107/2015, che si limita a prevedere, da un lato, una preferenza nei riguardi di detti soggetti solamente nella fase di assunzione ex art. 1 co. 98 e 100 e, dall'altro lato, una preferenza in favore dei soli docenti assunti nell'anno scolastico 2014/2015 in sede di procedure di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, mentre non contiene alcuna riserva nei riguardi degli idonei del concorso del 2012 ex art 1 comma 96 lettera a) L. n. 107/2015.

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi illegittimo l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario 2012, nell'ambito delle operazioni di mobilità per l'anno 2016/2017."

Ne deriva la nullità delle disposizioni del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui prevedono l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012 nell'ambito delle operazioni di mobilità, trattandosi di norme, in quest'ultimo caso, di natura contrattuale in contrasto con le menzionate disposizioni di legge, con conseguente nullità delle stesse per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva imposti dall'art. 40, comma 1, ult. Cpv. d.lgs 165/2001 ("...Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge") e la disapplicazione, ai sensi del combinato disposto del comma 3 quinquies dello stesso articolo ("...Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile..."); (cfr. Sentenza n. 176/2022 del 19.1.2022 Trib. Catania, doc. all.to n. 5).

Dello stesso tenore anche la **sentenza n. 732/2019 del 19.02.2019** ove l'Ill.mo Giudice adito ha affermato che "...può condividersi l'orientamento espresso in alcuni pronunciamenti della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n.2056/2017 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna, ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa, ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna, sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017), a mente del quale viene fatta rilevare l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente e dalla OM 241/2016 in fase di mobilità, e vengono altresì rilevati i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del Ministero in sede di disciplina della mobilità in questione.

Il sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare consente infatti agli idonei del concorso 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



titolarità della provincia in cui avevano l'assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano ex lege 107/2015 "indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia"), mentre gli appartenenti alla GAE, pur assunti nelle medesime fasi, parteciperanno alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali.

Va detto che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorso antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere.

Né si tratta di scelta priva di ragionevolezza, potendosene individuare i motivi nell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d. lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti in GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. [comma] 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale già recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.

Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento successivo rispetto all'assunzione della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.

La suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non trova nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti [il comma] 108 dell' art. 1 della legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lett. a) della medesima legge. Così recita infatti tale norma. "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/ 2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo" (cfr. Sentenza Trib. Catania n. 732 del 19.01.2019, doc. all.to n. 6).

"Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità". (Cfr. Sent. Tribunale di Catania n. 732/ 2019 del 19.02.2019 Doc. All.to n. 6).

Recentemente anche il **Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1439 del 2021**, si è pronunciato sull'illegittimità delle procedure di mobilità, evidenziando come *"la riserva operata dalla contrattazione collettiva in favore dei docenti inseriti nelle Graduatorie di Merito del 2012 in quanto idonei (non vincitori) del concorso del 2012, si ponga in aperta violazione con la normativa disciplinante la mobilità ex lege 107/2015 e con le stesse fasi dalla normativa previste, rivelandosi in aperto contrasto con la volontà del legislatore e con la stessa ratio della legge 107/2015 (c.d. Buona scuola) a causa della violazione del principio meritocratico."*

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



Mediante la suddetta pronuncia, dunque, il Tribunale di Palermo, ha confermato l'orientamento già espresso nella decisione n. **3686 del 2019** nella parte in cui ha avuto cura di osservare che *"il tenore dell'art. 108 della L. 107/2015 non lascia spazi a dubbi interpretativi allorchè destina, per l'anno scolastico 2016/2017, ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016. Solo "successivamente", la legge consente il "posizionamento" nelle graduatorie di mobilità del personale assunto a tempo indeterminato nelle "fasi b) e c) del "piano straordinario di assunzioni". (Cfr. Sent. Tribunale Palermo n. 3686 del 18.10. 2019, doc. all.to n.7).*

Lo stesso identico principio è stato accolto, altresì, dal tribunale di Ragusa, nella sentenza del 3 marzo 2022 che, dopo aver rilevato *"l'irragionevolezza della scelta della fonte collettiva e di quella regolamentare in sede delle procedure di cui trattasi"*, ha disposto che la ricorrente venisse assegnata e trasferita secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità 2016-2017 (cfr. Sent. Trib. Ragusa del 3.3.2022, doc.all.to n. 8).

Per l'effetto, i provvedimenti contestati con il presente ricorso sono illegittimi, nulli e/o annullabili perché il legislatore ha chiaramente inteso far concorrere, in sede di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 su tutti i posti vacanti, ivi compresi i posti di potenziamento, anche qualora provvisoriamente assegnati su base nazionale a docenti successivamente assunti ex lege 107/2015.

Ne consegue che il diritto della sig.ra Vita è stato gravemente leso dalla illegittima disposizione del CCNI e dell'O.M., che, a discapito della disposizione legislativa, ha accantonato dei posti previsti a favore degli assunti ante 2014/2015. Da ciò ne deriva per la ricorrente un grave ed irreparabile danno giacché la sua domanda di trasferimento non è stata accolta e i posti presenti nella sua provincia di residenza sono stati assegnati a docenti con punteggio notevolmente inferiore al proprio.



3. L'OCCUPAZIONE PROVVISORIA DEI POSTI ART. 440 T.U. 297/94 E LA TUTELA DEI DOCENTI ASSUNTI ANTE 2014/15

Inoltre, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue anche dalla provvisorietà dell'assegnazione dei posti attribuiti con il piano straordinario di assunzioni introdotto dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 73, il quale testualmente prevede che *"Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali"*.

Ne deriva che, al fine di garantire il diritto al rientro dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, la L. 107/15 ha previsto lo slittamento al 2016/2017 dell'attribuzione dell'ambito territoriale di servizio definitivo ai docenti nominati nelle fasi B e C con *"sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016"* (così espressamente definita in seno al comma 108 del medesimo art. 1 della L. n. 107/2015).

Le disposizioni del CCNI e dell'O.M. contrastano, altresì, con l'art. 440 del T.U. n. 297/94, il quale sancisce che l'assunzione definitiva può essere disposta solo alla fine e in caso di esito positivo dell'anno di prova. Considerato che, per ottenere l'assegnazione della sede definitiva, tutti i docenti neo immessi in ruolo devono obbligatoriamente superare l'anno di prova e presentare domanda di trasferimento (ossia di assegnazione alla sede definitiva), risulta evidente che fino a tale momento il posto deve ritenersi vacante.

Ed invero, l'assunzione in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 è avvenuta su una sede inizialmente non definitiva, cioè concessa provvisoriamente; pertanto, **i posti agli stessi assegnati in via provvisoria dovevano essere considerati a tutti gli effetti vacanti e quindi inseriti tra quelli assegnabili in base**



al piano straordinario di mobilità ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.

Ciò è stato realizzato a discapito del diritto al rientro della sig.ra Vita che ad oggi presta servizio a 200 km da casa.

4. VIOLAZIONE ART. 1, CO. 109 L. 107/15

I provvedimenti contestati, prevedendo l'accantonamento dei posti nella provincia di nomina provvisoria a favore dei docenti assunti dalle graduatorie di merito del 2012, ledono anche l'art. 1, comma 109, della legge n. 107/15, secondo cui **l'assegnazione iniziale, in quanto provvisoria, è del tutto irrilevante ai fini dell'attribuzione della sede definitiva.**

Segnatamente, l'art. 1, comma 109, lett. A) della legge n. 107/2015 stabilisce che l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene *"mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, **ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso.**"*

Dunque, posto che la suddetta norma impone per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato dei docenti assunti dalle graduatorie del 2012, di fare esclusivo riferimento ai posti messi a concorso nella regione nella quale gli stessi hanno partecipato, ne consegue che, non essendo vincitori del concorso, l'assegnazione presso la provincia di residenza giustificata dal posto occupato con l'assegnazione provvisoria, non trova riscontro in nessuna norma di legge, ma al contrario viola il dettato normativo giacché gli insegnanti idonei al concorso del 2012 tutt'al più dovevano concorrere a livello regionale col proprio punteggio e senza accantonamento.

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



Il CCNI e l'O.M. ancora una volta, sotto quest'altro profilo, hanno leso il diritto di chi, nonostante assunto ante 2014, presta servizio lontano dalla propria residenza.

5. INEFFICACIA DEL C.C.N.I. E DELLA CONSEGUENTE O.M. DEL 8.04.2016 AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 196 L.107/15

Ed ancora, è doveroso in questa sede evidenziare che l'art. 1, comma 196, della legge n. 107/15 dispone che sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla medesima legge.

Invero il CCNI e la conseguente O.M. 241/2016 dell'8 aprile 2016 sono parzialmente illegittimi e vanno conseguentemente disapplicati in parte qua, giacché in contrasto con la disciplina legislativa - di rango superiore- che contempla una priorità in sede di operazioni di mobilità unicamente in favore degli assunti nell'anno scolastico 2014/2015, ma non già in favore dei docenti assunti dalle graduatorie degli idonei del concorso 2012 (Cfr. Sent. Trib. Catania n. 732 del 19.2.2019, doc. all.to n. 6).

Pertanto, è *ictu oculi* evidente che il CCNI e O.M. del 8.4.2016 sono palesemente illegittimi e pertanto, devono essere dichiarati invalidi, nulli e/o inefficaci.

6.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO "PRIOR IN TEMPORE POTIOR IN IURE", DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', ECONOMICITA' E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO

Le disposizioni del CCNI e dell'O.M violano il principio generale "*prior in tempore potior in iure*", in quanto i docenti assunti ante 2014/2015 hanno maturato il diritto alla mobilità nelle sedi vacanti prima della indizione della nuova procedura concorsuale.

Ed invero, quando l'Amministrazione procede all'effettuazione di nuove assunzioni, a maggior ragione qualora effettuate in via straordinaria, non può trascurare le posizioni dei soggetti già assunti in via definitiva, potendo essere effettuato il reclutamento di nuovo personale ai sensi dell'art. 97 della Cost. solo su posti effettivamente vacanti, rispondendo,

Avv. Rosalinda Bellomo

Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)

Tel/Fax 092232189

Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



il previo esperimento delle procedure di mobilità, ai **principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa**.

Inoltre, la ricorrente aveva diritto ad essere preferita rispetto ai docenti immessi in ruolo ex lege 107/15, in base al **principio costituzionale di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa (consacrati negli artt. 97 della Cost. e 1 della l. n. 241/90)**. Difatti dalla regola giurisprudenziale che privilegia tra più graduatorie valide quella più remota e, dall'obbligo dell'Amministrazione di mettere a concorso solo i posti risultanti effettivamente vacanti, si desume l'impossibilità di assegnare ulteriori posti con una nuova tornata concorsuale, prima di ultimare una procedura di mobilità del personale assunto con le precedenti procedure concorsuali (v. sul punto: Cons. St. Sez. VI n. 668 del 10.2.2010; Cass. n. 14318/2000; Cass. n. 14826/2000; Cass. civ. sez. lav. N.26892/2006 e Cass. sez. lav. 21509/2008, per cui *"l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale"*).

Il *modus operandi* del MIUR ha stravolto il **criterio meritocratico del punteggio**.

Nonostante l'elevato punteggio, ovvero 74+6 di ricongiungimento –(cfr. Lettera di notifica trasferimento interprovinciale 2016-17, doc. all.to n. 4), la sig.ra Vita non otteneva il trasferimento nell'ambito della province richieste, ove, di converso, venivano effettuati movimenti di docenti con punteggi nettamente inferiori (cfr. Graduatoria nominati fase C provincia di Agrigento, doc. all.to 9; Bollettino trasferimenti e passaggio personale docente a.s. 2016/2017 scuola primaria Agrigento, doc. all.to 10; Bollettino movimento Caltanissetta, doc. all.to n. 11).

Nella specie, gli idonei al concorso del 2012 assegnati alla provincia di Agrigento sono stati:

Bacino Lilly con punteggio 28, Bellomo Nicolina con punteggio 19, Bellavia Rosa Maria con punteggio 22, Buscemi Marcella avente punteggio 25, Chiesa Caterina con punteggio di 24, Caldara Antonella con punteggio 23, Calandrino Giuseppa Daniela con punteggio di 23, Contino Angela con punteggio di 25, Capraro Alfonsina con punteggio 13, Carbone

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



Vincenza con 21, Caracausi Giuseppina con punteggio di 21, Caruso Spinellillaria Dominique con punteggio di 23, Castelli AnnaMaria con punteggio 18, Cavaleri Anna con punteggio 23, Di Lucia Francesca con 27, Di Maida Tania Rita con punteggio di 19, D'Inghile Melinda Maria con 27, Di Rosa Miriam con punteggio 17, Guida Loradana con punteggio 17, Galluzzo Marianna Vera con 23, Giordano Maria Luisa con 27, Garufo Concetta con 24, Grisafi Francesca con 19, Giovinco Antonella con 23, Albano Chiara con 15, La Barbera Claudia con 25, Licata Maria Graziella con 13, Lo Monaco Rosa con 22, Lena Rosanna con 18, Lo Presti Laura Giusy con 18, Lipari Amelia con 15, La Vecchia Maria Paola con 21, Imbordino Carmela Giuseppa con 15, Milioti Ilaria con 22, Maria Lina con 22, Marchetta Federica con 23, Muratore Rossella Antonella con 24, Moscato Maria Cristina con 18, Analfino Giovanna con 22, Nascè Salvatore con 18, Pecoraro Ersilia con 22, Pullara Rosalia con 17, Palumbo Piccionello Monica con 24, Pirrera Calogero con 19, Patti Angela con punteggio 24, Aronica Silvia con 27, Ranieri Laura Viviana con 17, Rizzo Angela con punteggio 22, Scichilone Ilenia con 18, Schembri Vanessa con 15, Signorello Margherita con 24, Salamone Katia con 19, Spagnolo Fatima Loredana con 23, Spataro Assunta con 15, Siracusa Crocetta con 24, Sorce Lucia con 21, Saieva Pasqualina con 25, Savarino Giuseppina con 27, **Tona Calogera con punti 0**, Tirone Maria Letizia con 27, Tortorici Anna con 21, Traversa Ninetta con 21, Virone Anita con 21, Varisano Giuseppe con 16, Ornella Anna Maria con 12, Vetro Arcangela con 20 e Vivacqua Giacomo 45.

Gli idonei al concorso del 2012 assegnati alla provincia di Caltanissetta sono stati:

Bicceri Benedetta Florinda con punteggio 18, Abate Maria Agnese con punteggio 24, Cantaro Antonella Laura con punteggio 27, Cravana Giuseppina Rita con punteggio 24, Floridia Grazia con punteggio 29, Ferreri Lorian con punteggio 29, Giallombardo Clementina con punteggio 31, Giunta Benedetta con punteggio 31, Lo Bartolo Giuseppe con punteggio 24, Alfieri Luciana Rosaria con punteggio 27, Lamantia Patrizia con punteggio 25, Mingoia Antonella con punteggio 53, Margiotta Francesca Elisa con punteggio 49, Marsana Rosaria Loredana con punteggio 18, Incorvaia Rosalba con punteggio 25, Nanfaro Rita con punteggio 32, Pucci Maria Rita con punteggio 25, Puci Sabina con punteggio 29, Puglisi Maria con punteggio 40, Pantina Maria con punteggio

Avv. Rosalinda Bellomo

Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)

Tel/Fax 092232189

Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



47, Riggi Maria Cristina con punteggio 28, Aiesi Agata Maria Letizia con punteggio 35, Scerra Carmela Mirella con punteggio 46, Scarpitta Maria con punteggio 45, Sillitti Chiara Maria con punteggio 27, Simone Francesca con punteggio 25, Tallarita Tiziana con punteggio 55, Vella Saveria Sabrina con punteggio 24, Ferrara Ferdinando con punteggio 26, Ginevra Sandra con punteggio 46, Moscato Eduardo con punteggio 23.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. Di conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore o comunque di chi ha un punteggio superiore"* (Cons. Stato Sent. n. 5611/2011).

Inoltre, come chiaramente affermato dal **Tribunale di Taranto** in una vicenda per molti versi analoga, *"la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore"*, (Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

La condotta dell'amministrazione è illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata in domanda, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale.

L'accantonamento dei posti ha creato una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Ed invero, secondo giurisprudenza costante, l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Sul punto, l'Ecc.mo tribunale adito, con ordinanza del 30.01.2018, accogliendo totalmente il ricorso ha ritenuto la priorità nei trasferimenti 2016/2017 dei docenti assunti ante 2014 al cospetto di altri colleghi idonei del concorso del 2012, i quali non potevano essere collocati



in posizione favorevole stante il minore punteggio, esperienza e titoli, evidenziando ancora una volta evidenti profili di incostituzionalità. Difatti, il Tribunale di Catania ha così affermato: *“L'amministrazione non ha rispettato il criterio meritocratico e del scorrimento della graduatoria realizzando una violazione sia della l.107/015 ma anche dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art 97 Costituzione (...) il criterio del punteggio e dello scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione anche nella procedura in esame (...) manifestazione del principio meritocratico ritenuto dalla Corte Costituzionale” il criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente*.”.(Cfr. articolo orizzonte scuola del 1 febbraio 2018).

Anche il **Tribunale di Palermo con Sentenza n. 1654/2020 del 17/06/2020** RG n. 6765/2019 ha ordinato all'USP Ufficio V della Provincia di Agrigento, per i medesimi motivi, di assegnare l'insegnante Modica Amore Concetta nell'ambito 003 della Provincia di Agrigento con decorrenza dal 01.09.2016 (cfr. Provvedimento dell'USP Ufficio V della provincia di Agrigento, doc. all.to 12) nonché la **Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1657/2020 del 17/06/2020**, che ha ordinato all'USP di Agrigento di assegnare l'insegnante Tallo Maria sin dall'anno scolastico 2016/17 presso la provincia di Agrigento (cfr. Provvedimento dell'USP Ufficio V della provincia di Agrigento, doc. all.to 13). Ed ancora la **sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 400/2020 del 21/07/2020**, ha ordinato all'USP di Agrigento di assegnare l'insegnante Tuzzolino Maria sin dall'anno scolastico 2016/17 presso la provincia di Agrigento.(cfr. Provvedimento dell'USP Ufficio V della provincia di Agrigento, doc. all.to 14).

Inoltre, per mero tuziorismo difensivo, si ritiene utile ricordare che anche l'Ecc.mo Tribunale adito con **ordinanza n. 5577 del 17/02/2020** ha dichiarato il diritto dell'Ins. Amella Carmela ad essere assegnata ad una scuola primaria della provincia di Agrigento sin dal 2016/2017 (cfr. provvedimento dell'USP Ufficio V della provincia di Agrigento, doc. all.to n. 15); con **ordinanza n. 1059 del 11/01/2019** ha ordinato all'Usr di Ag di assegnare l'Insegnante Bongiorno Maria Giuseppina presso un Istituto Scolastico sito nella provincia di Agrigento, in esito alla pronuncia di mobilità per l'anno scolastico 16/17 (cfr.



Provvedimento dell'USP Ufficio V della provincia di Agrigento, doc. all.to n. 16) ed infine con **ordinanza n.8581 del 09/03/2020** il Tribunale adito dichiarato il diritto dell'Ins. di scuola dell'infanzia Milanese Margherita ad essere assegnata ad una scuola primaria sita nell'Ambito Territoriale Sicilia (002) secondo l'ordine di preferenza espressa nella domanda di passaggio di ruolo per l'a.s. 2016/2017 (cfr. Provvedimento dell'USP Ufficio V della provincia di Agrigento, doc. all.to n. 17).

Dunque, le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza sono illegittime, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze.

Ne consegue che il CCNI o l'O.M. sono assolutamente illegittimi e pertanto, devono essere dichiarati invalidi, nulli e/o inefficaci.

7. ILLEGITTIMO ACCANTONAMENTO DI POSTI PER LE NUOVE IMMISSIONI IN RUOLO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 470 T.U. 297/94 - NULLITÀ O INEFFICACIA DEL CCNI

Infine, la condotta del MIUR merita censura sotto un ulteriore profilo in quanto anche le ultime operazioni di mobilità sono illegittime per violazione dell'art. 470 del T.U. 297/94.

Ed invero, ai sensi dell'art. 470, comma 1, T.U. 297/94: *"Specifici accordi tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero dell'Istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico".*

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



Ne consegue dunque che le operazioni di mobilità devono avvenire con precedenza rispetto alle assunzioni in ruolo, su tutti i posti di insegnamento disponibili.

Ciò nonostante, il Miur, in violazione del disposto normativo richiamato, come già avvenuto in precedenza, con l'art. 8 del CCNI mobilità vigente, ha arbitrariamente sottratto dal contingente delle sedi libere e disponibili una percentuale di posti accantonandoli per le immissioni in ruolo.

Segnatamente, l'art. 8 co. 5 CCNI statuisce che *“Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali”*. Al comma 6 precisa che *“Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale; - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; - a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).”*

Dunque il Miur, ignorando il principio di diritto espresso nell'art. 470 T.U. 297/94, con il CCNI del 6 marzo 2019 ha accantonato dei posti per le immissioni in ruolo sottraendoli, in tal modo, alle operazioni di mobilità interprovinciale e professionale (cfr. CCNI mobilità 2019-2020-2020-2021-2021-2022 del 6 marzo 2019, doc. all.to n. 18).

In particolare, dando applicazione ai principi richiamati in premessa, le procedure di mobilità territoriale (interprovinciale), di fatto, condotte sulla scorta dell'illegittima ripartizione delle sedi di destinazione (posti vacanti e disponibili), prevista dalla normativa pattizia non rispecchiano il paradigma legislativo di riferimento (inderogabile in peius dalla contrattazione integrativa), stabilendo una riserva di posti in favore delle



nuove nomine in ruolo rispetto ai trasferimenti interprovinciali dell'organico già presente nel ruolo dell'Amministrazione scolastica.

In realtà, per l'anno scolastico 2020/2021, in attuazione dell'art. 8, comma 5, il MIUR ha destinato il 30% delle disponibilità alla mobilità interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale, non interessando il restante 50%, giacchè circoscritto alle nuove immissioni in ruolo; in questo modo, l'amministrazione non ha accolto la domanda di mobilità proposta dalla ricorrente, poiché il preteso posto non è stato ritenuto compreso all'interno del 30% dei posti vacanti suscettibili di essere coperti con le operazioni di mobilità interprovinciale, limitando la platea delle possibilità di trasferimento nelle sedi indicate in domanda presso cui la ricorrente ha chiesto il trasferimento. In tale prospettiva la condotta dell'ente scolastico deve ritenersi in contrasto con l'art. 470 del D. lgs. n. 297 del 1994.

Per l'effetto, la norma convenzionale di cui all'art. 8 del CCNI, in particolare, si pone in chiaro contrasto con i principi di cui all'art. 470 del D. lgs. n. 297/1994, nella misura in cui dispone l'accantonamento del 50% dei posti vacanti e disponibili in favore delle immissioni in ruolo, determinando, conseguentemente, la sottrazione degli stessi alla mobilità interprovinciale che, in considerazione dell'indirizzo contenuto nella normativa di primo grado, deve svolgersi secondo modalità che garantisca sia l'equiparazione tra la mobilità professionale e territoriale, sia il superamento della ripartizione tra posti destinati alla mobilità interprovinciale e posti riservati alle immissioni in ruolo. Ciò in quanto, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, le immissioni in ruolo devono essere effettuate in modo esclusivo sui posti residui, poiché rimasti vacanti a seguito delle operazioni inerenti la mobilità professionale e territoriale, e ciò, con riguardo a ogni singolo anno scolastico.

Nel caso concreto, con riguardo all'a.s. 2020/2021 nella provincia di Agrigento su 69 posti comuni disponibili per la scuola primaria ne sono stati accantonati 20 per le nuove immissioni in ruolo. Nella provincia di Caltanissetta su 75 posti comuni ne sono stati accantonati ben 34 (Cfr. Tabulati mobilità scuola primaria a.s. 2020/21, doc. all.to n. 19).

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



Se il MIUR non avesse arbitrariamente previsto l'accantonamento dei posti, considerato che all'odierna ricorrente per l'a.s. 2020/21 è stato riconosciuto il punteggio base pari a 130+6 per ricongiungimento, di certo l'insegnante Vita avrebbe ottenuto il trasferimento nella propria provincia di residenza o nella provincia più vicina (cfr. Lettera notifica trasferimento primaria 2020-2021, doc. all.to n. 20). In particolare sono stati immessi in ruolo, in dispregio della normativa sopra richiamata, i seguenti docenti: AG EEEE GM2016 VIGILANTE MARIACARMELA, AG EEEE GM2016 ZAMMITO CARMELA, AG EEEE GM2016 CRISCENTI ROSALBA, AG EEEE GAE DI CARLO STELLA, AG EEEE GAE CILONA GIOVANNA, CL EEEE GM2016 CALA LAURAMARIA, CL EEEE GM2016 LALOMIA SONIA, CL EEEE GM2016 INGUAGGIATO ANTONELLA, CL EEEE GM2016 BARBA ANTONELLA, CL EEEE GM2016 LOMBARDO RAFFAELLAMARIA, CL EEEE GM2016 ANTONORO VINCENZA CINZIA, CL EEEE GM2016SEDDITA ANGELA, CL EEEE GM2016COSTA SALVATORE DANILO, CL EEEE GM2016 NASTASI ANGIOLETTA, CL EEEE GM2016 PIZZO MARY, CL EEEE GM2016 GUARINO MARIA, CL EEEE GM2016 NOBILE ANGELA, CL EEEE GM2016 TABONE MARIA, CL EEEE GM2016 VULLO ANNA, CL EEEE GM2016GULINO LAURAROSA, CL EEEE GM2016 DIMATTEO ALESSANDRA, CL EEEE GM2016 FANARA SANTA.

Del tutto simile la situazione registratasi per l'a.s. 2021-2022 riguardo alla scuola dell'infanzia (grado di scuola per il quale in tale anno la ricorrente ha chiesto il trasferimento, cfr. doc. all.to), ove, nella provincia di Agrigento su 30 posti comuni disponibili ne sono stati accantonati 13 per le nuove immissioni in ruolo, mentre nella provincia di Caltanissetta su 18 posti comuni ne sono stati accantonati 8 (Cfr. Tabulati mobilità scuola infanzia a.s. 2021/2022, doc. all.to n. 21). In particolare, sono stati immessi in ruolo sui posti illegittimamente accantonati i seguenti insegnanti: AAAA GM16 AG MONDELLO ROSITA, AAAA GM16 AG TRUPIA MILENA, AAAA GM16 AG CUCCHIARA VINCENZA, AAAA GM16 AGCOSTANZA VINCENZA, AAAA GM16 AG PALAGONIA ADRIANAIRENE, AAAA GM16 AG VACCARELLO CARMELA, AAAA GM16 CL NUZZI GRAZIA, AAAA GM16 CL RAGUSA MARIA, AAAA GM16 CL SCICOLONE VIVIANA, AAAA GM16 CL PIRRERA ADRIANA, AAAA GAE AG

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



CASALICCHIO LUGIA, AAAA GAE AG CIPOLLA ROSA, AAAA GAE AG PRESTI ANTONIA, AAAA GAE AG BUSCEMI MARIA RITA, AAAA GAE AG MERLINO BENEDETTA, AAAA GAE AG CIMINO EPIFANIA, AAAA GAE CL SALERNO MARIA, AAAA GAE CL LI VECCHI ROSALIA, AAAA GAE CL FEMMINILE DONATELLA ANITA, AAAA GAE CL BARTOLUCCIO SANTA ADALGISA.

Anche in quest'ultimo caso, in mancanza dell'illegittimo ed arbitrario accantonamento messo in atto dal MIUR, l'odierna ricorrente avrebbe potuto ottenere il trasferimento richiesto in considerazione del punteggio assegnatole pari a di 120+6 per ricongiungimento (cfr. Lettera notifica trasferimento infanzia 2021-2022, doc. all.to n. 22).

Ne consegue che il diritto alla mobilità della ricorrente è stato nuovamente leso a causa dell'illegittimo *modus operandi* del Miur che, violando palesemente il disposto di cui all'art. 470 T.U. 297/94, con il CCNI vigente ha illegittimamente accantonato numerosi posti per le nuove immissioni in ruolo senza aver concluso preventivamente le operazioni di mobilità.

Invero, sebbene la norma primaria attribuisca ampia delega alla contrattazione collettiva, la stessa indica alcuni principi invalicabili tra i quali va senz'altro annoverato quello avente ad oggetto il rapporto tra le immissioni in ruolo e le mobilità (anche professionali), in virtù del quale alle immissioni in ruolo devono sempre e comunque essere destinati i posti di risulta, in modo da assicurare la priorità di scelta dei docenti già in ruolo che desiderino spostarsi dalla propria sede.

Come ampiamente riconosciuto in giurisprudenza (per tutte la più recente pronuncia del Tribunale di Siracusa, in funzione del Giudice del lavoro n. 279/2022 RG 1995/2020, cfr doc. 26 provvedimento di esecuzione Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento) da ciò discende la natura assolutamente illegittima della normativa convenzionale nella parte in cui non ha destinato, contrariamente al dettato normativo, i posti vacanti e disponibili alle operazioni di mobilità dei docenti di ruolo.

Pertanto, nessun dubbio può sorgere sulla violazione ad opera della contrattazione collettiva della normativa di cui al D. lgs. 297/1994 maturata dall'esigenza di riconoscere

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



una sostanziale e ragionevole preferenza nei confronti della mobilità di risorse presenti in organico, rispetto alla procedura di assegnazione prevista per le nuove nomine del personale docente, cui vengono assegnate le cattedre ed i posti di insegnamento che residuano al completamento dei trasferimenti disposti su istanza dei docenti legittimati.

Sul punto si è già espresso il **Consiglio di Stato con ordinanza n. 3722/2019** secondo cui *“L'art. 465 comma 1 del d.lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”*. (Cfr. Ordinanza n. 3722/2019 Consiglio di Stato, doc.all.to n. 23).

Tale concetto, è stato anche ricordato dalla Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza 12559 del 18.05.2017 che ha evidenziato la possibilità nell'ambito del pubblico impiego di applicare le regole della mobilità prima di dare inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso (doc. all.to 32).

Dunque, considerata la priorità riconosciuta alle operazioni di mobilità rispetto all'assegnazione delle sedi ai nuovi assunti, le sedi accantonate per le immissioni in ruolo dovevano considerarsi quali posti liberi e disponibili da destinarsi alla mobilità.

Da quanto sin qui rappresentato, emerge il difetto assoluto di competenza del CCNI e la violazione anche dell'art 40 del D.lgs. 165/2001 secondo il quale la CCNI può disciplinare la materia della mobilità nei limiti previsti dalla norma di legge. Conseguentemente, considerato che l'art. 8 del CCNI ha derogato alle disposizioni di legge di rango superiore sopra richiamate in materia di mobilità del personale, le disposizioni in esso contenute devono ritenersi nulle e/o inefficaci e vanno pertanto sostituite di diritto dalle disposizioni di legge incise. Infatti, accantonando illegittimamente posti per le nuove immissioni in



ruolo, ha privilegiato docenti neo-immessi (con punteggio inferiore e a discapito del principio di meritocrazia) che non avevano diritto a ricoprire quei posti a discapito di docenti già in ruolo.

Pertanto, se l'amministrazione non avesse sottratto sedi alle operazioni di mobilità, la ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento nella provincia di residenza o nella provincia più vicina. Invece, il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciali è stato dimezzato illegittimamente con conseguente nullità e relativo diritto alla disapplicazione del contratto collettivo e della pedissequa ordinanza.

Il *modus operandi* adottato, dunque, si è tradotto in una chiara elusione del principio di prevalenza dei trasferimenti interprovinciali sulle immissioni in ruolo.

*

Per quanto sin qui esposto, la sig.ra Vita Lidia, come sopra rappresentata e difesa, chiede che

L'ILL.MO TRIBUNALE DI CATANIA

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti e previa disapplicazione o declaratoria di nullità del CCNI sulla mobilità del personale docente del 08.04.2016 nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate), dell'art 8 del CCNI dell'8.03.2019 e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, ivi compresa, ove occorra e nei limiti di interesse l'O.M. 241 dell'8.04.2016, l'O.M. n. 11 del 23.03.2020 e l'O.M. n. 106 del 29.03.2021

Preliminarmente

-considerato l'elevato numero dei destinatari, di essere autorizzata ai sensi dell'art 151 cpc alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dedicato del MIUR;

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



Nel merito

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita sulla tipologia di posti scuola primaria per cui ha titolo, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata la illegittima riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a seguito della mobilità 2016/2017 ad essere trasferite presso l'ambito Sicilia 0001, Sicilia 0002, Sicilia 0003, Sicilia 0004;
- condannare le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 presso l'ambito Sicilia 0001, Sicilia 0002, Sicilia 0003, Sicilia 0004;

In subordine

- accertare e dichiarare il difetto di competenza del C.C.N.I. poiché deroga in pejus l'art 40. D. lgs 165/2001;
- accertare e dichiarare il difetto di competenza del CCNI poiché nessuna disposizione di legge autorizza alla deroga dell'art 470 d. lgs. 297/94;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita sulla tipologia di posti scuola primaria per cui ha titolo, con decorrenza dall'a.s. 2020/2021, ritenuta e dichiarata la illegittima riserva/accantonamento dei posti disposta dal Miur con CCNI del marzo 2019;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a seguito della mobilità 2020/2021 ad essere trasferita presso la provincia di Agrigento o, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda;
- condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo il trasferimento

Avv. Rosalinda Bellomo
 Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
 Tel/Fax 092232189
 Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2020/2021 presso la provincia di Agrigento o, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda.

In ulteriore subordine

-accertare e dichiarare il difetto di competenza del C.C.N.I. poiché deroga in pejus l'art 40. D. lgs 165/2001;

-accertare e dichiarare il difetto di competenza del CCNI poiché nessuna disposizione di legge autorizza alla deroga dell'art 470 d. lgs. 297/94;

-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita sulla tipologia di posti scuola dell'infanzia per cui ha titolo, con decorrenza dall'a.s. 2021/2022, ritenuta e dichiarata la illegittima riserva/accantonamento dei posti disposta dal Miur con CCNI del 6 marzo 2019;

-conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a seguito della mobilità 2021/2022 ad essere trasferita presso la provincia di Agrigento o, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda;

- condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali e al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2021/2022 presso la provincia di Agrigento o, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda.

-Il tutto con vittoria di diritti, onorari e accessori come per legge.

Si dichiara che la presente causa verte in materia di pubblico impiego e ha valore indeterminabile ed è pertanto soggetta al contributo unificato di Euro 259,00.

Si producono i seguenti documenti:

1. Contratto di assunzione a tempo indeterminato Vita Lidia;

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



2. Attestazione di servizio I.C. A. Malerba;
3. Domanda trasferimento interprovinciale per la scuola primaria 2016/17 Vita Lidia;
4. Lettera di notifica trasferimento interprovinciale 2016/17 Vita Lidia;
5. Sent. Trib. Catania n. 176/2022 del 19.1.2022;
6. Sent. Tribunale di Catania n. 732/ 2019 del 19.02.2019;
7. Sent. Tribunale Palermo n. 3686 del 18.10.2019;
8. Sent. Tribunale di Ragusa del 3.3.2022;
9. Graduatoria nominati fase C provincia di Agrigento 2016/17;
10. Bollettino trasferimenti e passaggio personale docente a.s. 16/17 scuola primaria Agrigento;
11. Bollettino movimento Caltanissetta 16/17;
12. Provvedimento USP Sicilia- Ufficio V Ambito territoriale per la provincia di Agrigento in esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo;
13. Provvedimento USP Sicilia- Ufficio V Ambito territoriale per la provincia di Agrigento in esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo;
14. Provvedimento USP Sicilia- Ufficio V Ambito territoriale per la provincia di Agrigento in esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese;
15. Provvedimento USP Sicilia- Ufficio V Ambito territoriale per la provincia di Agrigento in esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale di Catania;
16. Provvedimento USP Sicilia- Ufficio V Ambito territoriale per la provincia di Agrigento in esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale di Catania;
17. Provvedimento USP Sicilia- Ufficio V Ambito territoriale per la provincia di Agrigento in esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale di Catania;
18. CCNI mobilità 2019-2020-2020-2021-2021-2022 del 6 marzo 2019;

Avv. Rosalinda Bellomo

Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)

Tel/Fax 092232189

Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



19. Tabulati mobilità docenti scuola primaria a.s. 2020/21;
 20. Lettera notifica trasferimento primaria a.s. 2020/2021;
 21. Tabulati mobilità docenti scuola infanzia a.s. 2021/22;
 22. Lettera notifica trasferimento infanzia 2021/2022;
 23. Ordinanza Consiglio di Stato n. 3722 del 22.7.2019;
 24. CCNI mobilita personale docente educativo e ATA 2016-2017 dell'8 aprile 2016;
 25. O.M. 241 dell'8 aprile 2016 mobilità personale docente educativo ed ata 2016-2017;
 26. provvedimento esecuzione sentenza dell'Ufficio V Am,bito Territoriale di Agrigento;
 27. bollettino immissioni in ruolo 20/21 primaria da gm2016;
 28. bollettino immissioni in ruolo da gae 20/21;
 29. bollettino immissioni in ruolo 20/21 infanzia GAE AG;
 30. bollettino immissioni in ruolo da GM 20/21;
 31. bollettino assegnazione sedi 21/22;
 32. sentenza Corte di Cassazione, sez. lav., n. 12559 del 18.05.2017.
 33. CCNI marzo 2019
 34. O.M. n. 11 del 23.03.2020
 35. O.M. n. 106 del 29.03.2021
- Favara, 10.05.2022

Avv. Rosalinda Bellomo

Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



Avv. Rosalinda Bellomo
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)
Tel/Fax 092232189
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it

